

Scheda di Trasporto

Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento tratte dalla circolare del ministero dell'Interno.

Disposizioni

Il committente che deve spedire merci (ad es. ai propri clienti e per tali fini incarica un vettore), e nei casi previsti il trasportatore (ad es. in caso di variazione di destinazione del luogo della consegna), devono compilare la scheda di trasporto. In alternativa, il committente che incarica un vettore (stipulando un contratto di autotrasporto per c/terzi) può comunque utilizzare un documento equipollente (es. D.D.T.) purché contenga i dati essenziali previsti per la scheda di trasporto. Il D.M. n. 554 del 30.06.2009, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 04.7.2009, in vigore dal 19.07.2009 ha, infatti, emanato le disposizioni attuative della "scheda di trasporto", un documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, istituito come diretta e immediata attuazione dell'art.7-bis del D.L. 286/2005. La scheda di trasporto deve essere compilata e sottoscritta dal committente o da un suo delegato prima dell'inizio del trasporto. Tuttavia, qualora dopo l'inizio del trasporto si verificano variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nei documenti, il vettore ovvero il conducente possono intervenire sul documento di trasporto mediante annotazione di tali variazioni nell'apposito spazio riservato alle "osservazioni varie". Il documento, deve essere conservato in originale, dal vettore e dal conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico il committente può compilare una unica scheda di trasporto con l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, oppure più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.

Sanzioni

Il comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 dispone, per il committente inadempiente (e per il conducente o vettore che non effettua le eventuali variazioni) l'applicazione della pesante sanzione amministrativa che va da 600,00 a 1.800,00 euro.

Documenti equipollenti alla scheda di trasporto

L'art. 3 del D.M. n. 554/2009 ha individuato i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto purché integrati con i dati previsti dalla scheda stessa. Per tale fine, vengono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:

- la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005;
- il documento di trasporto (DDT), previsto dal D.P.R. n. 472/1996;
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al D.Lgs. n. 504/1995;
- la lettera di vettura internazionale CMR;
- i documenti doganali;
- il documento di cabotaggio, di cui al DM 03.04.2009;
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al DM 30.6.2009.

I documenti equipollenti devono, quindi, contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto.

Contenuto della scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

- dati dell'autotrasportatore per conto di terzi (denominazione dell'impresa di trasporto, sede, partita IVA e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori);
- dati del committente il trasporto identificato come impresa o la persona giuridica che

- stipula, o in nome della quale è stipulato, il contratto di trasporto col vettore (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del caricatore vale a dire l'impresa o la persona giuridica che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
 - dati del proprietario della merce;
 - eventuali dichiarazioni, da compilare nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce evidenziando le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto.
 - dati della merce trasportata quali: tipologia, vale a dire tipo di merce evidenziando le caratteristiche merceologiche e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.), quantità/peso se trattasi di merce confezionata in colli o altri imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo, ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in Kg; luogo di carico e luogo di scarico;
 - osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
 - eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
 - luogo e data di compilazione;
 - generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
 - firma.

Esonero

L'art. 4 del D.M. 554/2009 stabilisce che sono esenti dalla compilazione della scheda di trasporto, inoltre, i trasporti di collettame (presenza di più partite di piccola entità anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore) che avvengono mediante un unico veicolo, in cui ciascuna partita ha peso inferiore a 50 quintali, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

FACS S.r.l.
via A. Moro 9/C
41012 Carpi MO
tel +39 059 5961059
fax +39 059 5961450
www.facsweb.it
marketing@facsweb.it